



DELIBERA N. 41

XXX MORGIONE / TIM XXX (KENA MOBILE) (GU14/411378/2021)

Corecom Calabria

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS, prorogato sino al 31 dicembre 2021;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.Re.Com. Calabria, in data 19/21 dicembre 2017, prorogata sino al 31 dicembre 2021;



DATO ATTO del temporaneo impedimento dell'Organo collegiale a deliberare, in quanto decaduto;

RAVVISATA la necessità, allo stato, di assicurare il prosieguo dello svolgimento dell'attività amministrativa di questo organismo;

DATO ATTO della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2016 con cui è stata conferita al Direttore la delega ad adottare i provvedimenti di rigetto/inammissibilità/archiviazione delle istanze;

VISTA l'istanza di XXX MORGIONE del 02/04/2021 acquisita con protocollo n. 0161919 del 02/04/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha rappresentato: *“In data 10 aprile 2020 inviavo reclamo mai riscontrato a TIM perché il portale MYTIM, senza che io avessi autorizzato il salvataggio delle mie credenziali PayPal, accedeva automaticamente al mio conto”*.

In base a quanto sopra trascritto, ha domandato: a) l'indennizzo per violazione dei dati sensibili; b) l'indennizzo per la mancata risposta a reclamo.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione è stato esperito il 16 marzo 2021.

2. La posizione dell'operatore

Nel rispetto dei termini procedurali, la resistente ha fatto pervenire la propria memoria difensiva, ove ha rilevato che: *“ da verifiche effettuate negli applicativi in uso Telecom Italia, si rileva che l'utente abbia impostato le credenziali PayPal in quanto dal conto successivo cambia su paci la modalità di incasso”*.

Ha ancora evidenziato che *“... tale procedura può essere effettuata solo dal titolare della PayPal sul portale Telecom, nel quale si accede con le credenziali impostate dall'utente e sconosciute alla società convenuta ... ”*.

Per tutto ciò, ha insistito per l'infondatezza delle richieste avanzate, declinando ogni responsabilità.

3. Motivazione della decisione

Dalle risultanze istruttorie, nonché dalle dichiarazioni rese dalla parte istante nel corso dell'udienza di discussione, tenutasi il 6 luglio u.s., è emerso che la domanda dell'istante esula dal contenuto vincolato della pronuncia di definizione, così come previsto dall'art. 20, comma 4, del predetto Regolamento - circoscritto agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi



individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità -, giacché tutte le richieste avanzate dall'istante sono riconducibili alla violazione dei propri dati personali. Per tale ragione, trattandosi di questione che deve essere fatta valere dinanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria o dinanzi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento di procedura, secondo cui: “ Sono, altresì, escluse dall'ambito applicativo del presente regolamento le controversie (...) attinenti esclusivamente a profili tributari o di tutela della privacy”, l'istanza de qua è inammissibile.

Parimenti, non trova accoglimento la richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo (trasmesso il 10 aprile 2020), in quanto connessa con la richiesta principale.

Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni ;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto per inammissibilità dell'istanza presentata dalla Sig.ra MORGIONE XXX, nei confronti della società Tim (Kena Mobile).
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Reggio Calabria, 27 Luglio 2021

PER IL PRESIDENTE

Il Direttore

Rosario Carnevale, avvocato



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI



*Consiglio regionale
della Calabria*



corecom
CALABRIA
Comitato Regionale
per le Comunicazioni